



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 30 DATA PUBBLICAZIONE 16/02/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 59 DEL 15 FEBBRAIO 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 269 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 156/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 269 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

1.2 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 270 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 270 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

1.3 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 272 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 159/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 272 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

1.4 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 279 DELLA L.N.D.)

Si riportano - in allegato - i comunicati ufficiali dal n. 307/AA al n. 325/AA pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 279 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.5 TUTELA ASSICURATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 278 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 278 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.6 CIRCOLARE N. 2/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI – ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF (DALLA CIRCOLARE N. 51 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 51 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 14 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.7 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 85 del 8/02/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

1.8 NUOVA MODULISTICA PER REFERTI DELL'ATTIVITÀ DI BASE

Con riferimento alle modalità di gioco dell'Attività di Base pubblicate con comunicato ufficiale n. 8 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale del 3/8/2023, si riporta – in allegato – la nuova modulistica per i referti dell'attività di base, da utilizzare a partire dalla fase primaverile ed inviare unitamente alle distinte alle rispettive Delegazioni di appartenenza.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

2.1 INIZIO FASE POST CAMPIONATO

Informiamo le società partecipanti ai campionati **Under 19, Under 16 e Under 15** che la fase post campionato inizierà **sabato 2 e domenica 3 marzo 2024**.

Riportiamo, in allegato, un **modulo** da utilizzare per indicare le “desiderata” al fine di compilare i predetti calendari per meglio utilizzare le strutture sportive.

Il **modulo** va restituito non oltre **venerdì 23 febbraio 2024**. La mancata compilazione lascia la massima libertà alla segreteria della Delegazione per la compilazione dei calendari.

Nel caso in cui una società avesse più di una squadra impegnata nei campionati sopra citati, è necessario compilare un modulo per ogni campionato.

2.2 RADUNO DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 14

Si rendono noti i nomi dei calciatori che sono stati selezionati per un nuovo raduno della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Rappresentative Provinciali e Distrettuali.

Il raduno si svolgerà **lunedì 19 febbraio 2024 (ritrovo ore 18:00)**, presso il **campo sportivo “Comunale” di Beura Cardezza fraz. Cuzzego (via Domodossola)**, e in tale occasione si disputerà un allenamento congiunto con la squadra Under 15 della società Varzeese.

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

BAGNELLA: Sattambi Ralalage Nethuk Rashen;

CITTÀ DI BAVENO: Iori Emanuele Stefan, Marchionini Andrea;

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE: Righetti Saimon, Toson Alberto, Traviganti Diego;

GRAVELLONA SAN PIETRO: Damiano Giovanni, Del Signore Federico, Lomazzi Edoardo Andrea;

JUVENTUS DOMO: Maffioli Nicolo, Sansalone Riccardo;

OMEGNA: Cambieri Alberto; Ingletti Ivan;

VARZESE: Barone Davide;

VERBANIA: Bagnati Matteo, Castagna Edoardo, Toku Jozef Manuel;

VOLUNTAS SUNA: Alegrete Vieira Luca, Di Lavello Tommaso, Sayed Ahmed

Responsabile organizzativo: Benedetto Madeo

Dirigente responsabile: Fabio Alberti

Selezionatore: Davide Corsi

Collaboratore tecnico: Vincenzo Castanò

Medico: dott. Giuseppe La Mura

Massaggiatore: Giuseppe Viscardi

I calciatori alla prima convocazione sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa, e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla

Segreteria di questa Delegazione entro **sabato 17 febbraio 2024** inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo comverbania@Ind.it.

Si ringrazia **USD VARZESE** per l'ospitalità.

2.3 GARE DI RECUPERO

Si riporta, in allegato, un prospetto con le gare di recupero previste per la prossima settimana.

2.4 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

BAGNELLA, ESIO, MERGOZZESE, ORNAVASSESE, STRESA VERGANTE.

2.5 ALLEGATI: COMUNICATI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

Le società della Delegazione VCO che svolgono attività anche con la Delegazione di Novara possono leggere notizie relative ai campionati cliccando sul link sotto riportato:

https://piemontevda.Ind.it/cu_30_novara_15_02_2024/

RISULTATI

Terza categoria Verbania

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R		
MONTECRETESE	- G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	1 - 2
PREGLIESE	- F.C. ESIO	1 - 2
SOCCER GATTICO VERUNO	- GARGALLO	0 - 2
VERBANIA OLYMPIA 20.20	- 1924 SUNO F.C.D.	1 - 3

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	1 - 2
CASTELLETTESE	- STRESA VERGANTE	1 - 0
JUVENTUS DOMO	- FERILO CALCIO	3 - 0

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - R			
CANNOBIESE 1906	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	4 - 2	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - R			
ARONA CALCIO	- OLEGGIO CASTELLO	3 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 1	
(1) S.FRANCESCO	- MERGOZZESE	11 - 0	
(2) VARZESE	- CREVOLESE A.S.D.	5 - 0	

(1) - disputata il 14/02/2024

(2) - disputata il 13/02/2024

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- STRESA VERGANTE	0 - 1	
(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	5 - 0	
(2) VOLUNTAS SUNA	- S.FRANCESCO	11 - 0	

(1) - disputata il 13/02/2024

(2) - disputata il 12/02/2024

UNDER 12 FEMMINILE PRIMAV.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
ACF BIELLESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	-	W
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- UNION NOVARA	-	W

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, ed assistito dal Rappr. AIA sig. Mauro Jodero ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIORLA CHRISTIAN (PREGLIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BACCI DAVIDE (SOCCER GATTICO VERUNO)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 10/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELLAPIAZZA DIEGO (JUVENTUS DOMO)

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

GARE DEL 10/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONNO YARI (CANNOBIESE 1906)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GARE DEL 11/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2024

MONTANARI SERENA (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

A fine gara viene allontanata dal terreno di gioco per un'accesa discussione con un giocatore della squadra avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2024

AFFLITTO SALVATORE (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIRAZZI MARTIN (FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NERI ALESSIO (FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

A fine gara, iniziava un'accesa discussione con una dirigente della squadra avversaria, rivolgendole gravi insulti.

IL GIUDICE SPORTIVO
Bruno Colusso

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 16 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GSD DORMELLETO	VERBANIA OLYMPIA 20.20	R	25/02/2024 14:30	242 COMUNALE	DORMELLETO	VIA FEDERICO TESIO, 7
MERGOZZESE	F.C. ESIO	R	25/02/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
MONTECRESTESE	GARGALLO	R	25/02/2024 14:30	351 COMUNALE	MONTECRESTESE	VIA PONTETTO
OLEGGIO CASTELLO	G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	R	25/02/2024 14:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
SOCCER GATTICO VERUNO	1924 SUNO F.C.D.	R	25/02/2024 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	RIVIERA D ORTA	R	24/02/2024 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ARONA CALCIO	STRESA VERGANTE	R	24/02/2024 15:00	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
CASTELLETTESE	CIREGGIO	R	24/02/2024 15:00	776 MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	CASTELLETO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
GRAVELLONA SAN PIETRO	FERIOLO CALCIO	R	24/02/2024 15:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	CREVOLESE A.S.D.	R	25/02/2024 10:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	S.FRANCESCO	R	25/02/2024 10:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	R	25/02/2024 10:30	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
ORNAVASSESE	OLEGGIO CASTELLO	R	25/02/2024 10:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VARZESE	MERGOZZESE	R	25/02/2024 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	25/02/2024 15:15	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
S.FRANCESCO	STRESA VERGANTE	A	25/02/2024 15:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VARZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	25/02/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	25/02/2024 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	25/02/2024 10:30	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

UNDER 12 FEMMINILE PRIMAV.-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	ACADEMY PRO VERCELLI	A	24/02/2024 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	BULE'BELLINZAGO	A	24/02/2024 11:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
UNION NOVARA	ACF BIELLESE	A	24/02/2024 14:00	1658 SINTETICO ADB "GIBELLINI"	NOVARA	VIA GIBELLINI 20

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	MASERA	A	24/02/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
MERGOZZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	24/02/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
S.FRANCESCO	ORNAVASSESE	A	24/02/2024 16:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
STRESA VERGANTE	CANNOBIESE 1906	A	24/02/2024 16:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE sq.B	US PROVIGEZZO	A	24/02/2024 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	VARZESE	A	24/02/2024 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	ORNAVASSESE	A	24/02/2024 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	24/02/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	24/02/2024 14:00	2225 COMUNALE	TRONTANO - LOC. COSASCA	VIA LEONARDO DA VINCI
VERBANIA CALCIO	CALCIO VOGOGNA	A	24/02/2024 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VERBANIA CALCIO	A	24/02/2024 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	24/02/2024 15:30	2225 COMUNALE	TRONTANO - LOC. COSASCA	VIA LEONARDO DA VINCI
US PROVIGEZZO	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	24/02/2024 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	US PROVIGEZZO	A	24/02/2024 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
MERGOZZESE	MASERA	A	24/02/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
ORNAVASSESE	STRESA VERGANTE	A	24/02/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VERBANIA CALCIO	CALCIO VOGOGNA	A	24/02/2024 14:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	BAGNELLA CALCIO 1972	A	24/02/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	24/02/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	VARZESE	A	24/02/2024 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	VERBANIA CALCIO	A	24/02/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VOLUNTAS SUNA	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	24/02/2024 14:15	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	24/02/2024 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	A.S.D. OMEGNA CALCIO sq.B	A	24/02/2024 14:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	24/02/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	24/02/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VARZESE sq.B	STRESA VERGANTE	A	24/02/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	VERBANIA CALCIO	A	24/02/2024 14:15	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	24/02/2024 14:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
JUVENTUS DOMO	VOLUNTAS SUNA	A	24/02/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	24/02/2024 14:00	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	STRESA VERGANTE	A	24/02/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MERGOZZESE	ORNAVASSESE	A	24/02/2024 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
VOLUNTAS SUNA sq.B	VARZESE	A	24/02/2024 14:30	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	BAGNELLA CALCIO 1972	A	24/02/2024 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
GRAVELLONA SAN PIETRO	VARZESE	A	24/02/2024 14:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	VOLUNTAS SUNA	A	24/02/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	24/02/2024 14:30	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
VERBANIA CALCIO sq.B	CALCIO VOGOGNA	A	24/02/2024 14:30	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	JUVENTUS DOMO	A	24/02/2024 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	VERBANIA CALCIO	A	24/02/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	24/02/2024 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
STRESA VERGANTE	CREVOLESE A.S.D.	A	24/02/2024 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 sq.B	MASERA	A	24/02/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
GRAVELLONA SAN PIETRO	VOLUNTAS SUNA	A	24/02/2024 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
ORNAVASSESE	CANNOBIESE 1906	A	24/02/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VARZESE	JUVENTUS DOMO sq.B	A	24/02/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	VARZESE	A	25/02/2024 11:00	116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ORNAVASSESE sq.B	CANNOBIESE 1906 sq.B	A	24/02/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
S.FRANCESCO	CALCIO VOGOGNA	A	24/02/2024 14:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VARZESE sq.B	US PROVIGEZZO	A	24/02/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906 sq.B	VARZESE sq.B	A	25/02/2024 11:00	116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA



GARE DI RECUPERO

CAMPIONATO 3V Terza categoria Verbania

GIRONE UN

OLEGGIO CASTELLO	MERGOZZESE	GAETANO SCIREA	DATA	ORA	3R PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2
			22/02/24	20:00		

CAMPIONATO PV JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN

GRAVELLONA SAN PIETRO	RIVIERA D ORTA	BOROLI	DATA	ORA	7R GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
			19/02/24	20:00		

CAMPIONATO AW ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC-VCO

GIRONE UN

GRAVELLONA SAN PIETRO	ARONA CALCIO	BOROLI	DATA	ORA	6R GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
			20/02/24	19:00		

CAMPIONATO GW GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN

VERBANIA CALCIO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 COMUNALE		DATA	ORA	7A VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
			20/02/24	19:00		



COMUNICATO UFFICIALE N. 269 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 156/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI –(stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 270 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 157/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 272
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 159/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 278 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si richiamano le indicazioni già pubblicate dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 94 del 7 agosto 2023, relative alla denuncia dei sinistri infortuni e dei sinistri RCT riferiti alla tutela assicurativa della L.N.D.:

SINISTRI POLIZZA INFORTUNI

La denuncia dei sinistri infortuni avvenuti a decorrere dal 1° Luglio 2023 dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma eClaims al seguente dominio: www.eclaim.cloud

L'accesso alla piattaforma è possibile anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

Per qualsiasi chiarimento sulla gestione delle pratiche di infortunio potranno essere contattati i seguenti numeri:

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)

02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

Si segnala che per i sinistri infortuni accaduti entro il 30 Giugno 2023 il numero verde di riferimento è il seguente: 800 137 060.

Tali sinistri dovranno essere gestiti attraverso il portale www.onecare.aon.it

SINISTRI POLIZZA RCT

La denuncia dei sinistri RCT (Responsabilità Civile Terzi, e non infortuni di giuoco) dovrà essere effettuata al Broker Willis Italia S.p.A.

I sinistri dovranno essere denunciati mediante la compilazione del modulo allegato da inviare, unitamente alla richiesta di risarcimento ricevuta, al seguente indirizzo: ita_roma_claims@willistowerswatson.com

Per qualsiasi chiarimento relativo ai sinistri RCT potrà essere contatto il seguente numero:

06 54095 270.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA

CONFERMO

CALCIATORI TESSERATI COME: "GIOVANI DILETTANTI" O "DILETTANTI /NON PROFESSIONISTI", CALCIATORI O TECNICI

SOCIETA' _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____

INDIRIZZO VIA: _____ N. _____

COMUNE: _____ AFFILIAZIONE N.: _____ DEL: _____

TEL. FAX _____ E-MAIL _____

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Procedure da seguire in caso di sinistro
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'assicurato/danneggiante, ricevuta richiesta scritta di risarcimento danni da parte del danneggiato, dovrà inviare la stessa unitamente al modulo di denuncia debitamente compilato in forma scritta, all'indirizzo e-mail

ita_roma_claims@willis.com

Willis, ricevuta la documentazione necessaria provvederà ad aprire il sinistro, ad attribuire il numero di riferimento della pratica e a darne conferma, a mezzo e-mail, al danneggiante

E' possibile contattare Willis S.p.A al numero di telefono 06 54095270



COMUNICATO UFFICIALE N. 279
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 307/AA al n. 325/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Arcangelo SESSA e del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO SESSA, dal 6.9.2023 Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL ed in precedenza Vice Presidente della stessa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, dalla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL e contemporaneamente componente del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch'essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell'art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale "nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune";

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, sino alla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL nonché proprietario della stessa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, ciascuno per il 25% del capitale sociale, e contemporaneamente facente parte del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, società che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch'essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell'art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale "nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune";

SAVOIA 1908 SSD ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Emanuele Filiberto di Savoia ed il sig. Arcangelo Sessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Arcangelo SESSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 SSD ARL e Emanuele Filiberto DI SAVOIA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo SESSA, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Oberdan SCOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

OBERDAN SCOTTI, iscritto nell'albo dei tecnici, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di "post" pubblicati sul proprio profilo personale del social network "Facebook", rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv "Ortica Social";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oberdan SCOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Oberdan SCOTTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Alex DI VAIO, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere conferito al sig. Alex Di Vaio, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Hc, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria Giovanissimi Under 15 della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico abilitato come "Allenatore dei portieri";

ALEX DI VAIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Luca Giannandrea all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Alex Di Vaio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Alex DI VAIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alex DI VAIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luigi DI BATTISTA, e della società SAN NICOLÒ NOTARESCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DI BATTISTA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società San Nicolò Notaresco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 5 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023);

SAN NICOLÒ NOTARESCO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi DI BATTISTA, in qualità di Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DI BATTISTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN NICOLÒ NOTARESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DI BATTISTA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SAN NICOLÒ NOTARESCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 279 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuel AWUAH, e della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUEL AWUAH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Città di San Vito Lo Capo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 19.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Città di San Vito Lo Capo, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Emmanuel Awuah ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MANGIAPANE, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, e dal Sig. Emanuel AWUAH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Emanuel AWUAH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Alberto MALAIGIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli, in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CINTIO, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo Pio COLUCCI, e della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO PIO COLUCCI, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Pro Evolution Cerignola, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso materialmente apposto, in data 15.9.2022, la sottoscrizione non veridica del sig. Luca Zichella sul modello di richiesta di tesseramento dello stesso per la compagine appena citata;

A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo Pio COLUCCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Angelo Pio COLUCCI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola NINFA, Andrea COLOMBO, e della società A.S.D. J. CUSANO 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA NINFA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. J. Cusano 1913, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Andrea Colombo non fosse tesserato per altra società prima sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. J. Cusano 1913 in data 29.8.2023;

ANDREA COLOMBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 29.8.2023 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. J. Cusano 1913 nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l.;

A.S.D. J. CUSANO 1913, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Nicola NINFA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea COLOMBO e Nicola NINFA in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. J. CUSANO 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nicola NINFA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea COLOMBO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. J. CUSANO 1913;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BONALDI, Nicola PATRUNO, e della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO BONALDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentante della società USD Agnelli Olimpia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Nicola Patruno non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la USD Agnelli Olimpia in data 2.9.2023;

NICOLA PATRUNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Falco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 2.9.2023 una richiesta di tesseramento per la società USD Agnelli Olimpia nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società USD Falco;

U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Enrico Bonaldi era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola PATRUNO e Enrico BONALDI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico BONALDI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nicola PATRUNO, e di € 250,00

(duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 S.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all'epoca dei fatti Presidente della società Savoia 1908 S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della F.I.G.C. ("Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale") allora vigente, per aver permesso che la propria società al termine del mercato invernale relativo alla stagione sportiva 2022-2023 trattasse l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Sperandeo dell'AC Ercolano 1924 (e, in precedenza, dei calciatori Antonio Granata e Giovanni Liberti) per il tramite di un sedicente Agente, tale Sig. Emanuele Mazzocchi (o Marzocchi) di Napoli, il quale però non risulta essere mai stato iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi;

SAVOIA 1908 S.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dall'allora Presidente Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA e dal Sig. Arcangelo SESSA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 S.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 S.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 261 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio SANTORO, e della società ASD AMB FROSINONE C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO SANTORO, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD AMB Frosinone C5, in violazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di comunicare all'allenatore sig. Pappa Gino, l'avvenuta notifica presso la società ASD AMB Frosinone C5 della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 24.8.2023 emessa nell'ambito del procedimento n. 1130 pf 22-23; ciò, tenuto conto che la notifica dell'atto appena specificato è avvenuta presso la sede della ASD AMB Frosinone C5, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

ASD AMB FROSINONE C5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio SANTORO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AMB FROSINONE C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD AMB FROSINONE C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano FERRETTI, e della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO FERRETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Vis Santa Maria delle Mole, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 10.12.2023, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara ASD Vis Santa Maria delle Mole - ASD Falaschelavinio disputata lo stesso giorno, valevole per il campionato Under 16 provinciali della Delegazione Provinciale di Roma, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri dell'arbitro che ha diretto tale gara, nonché per l'effetto e più in generale anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, con la pubblicazione di espressioni offensive sulla pagina "commenti" del sito "Tuttocampo";

ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Sebastiano Ferretti all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PRUITI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, e dal Sig. Sebastiano FERRETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano FERRETTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Mario GARBO, Mario TAMBURELLO, e della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI MARIO GARBO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024, per avere organizzato e realizzato un "open day" nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per aver organizzato e realizzato almeno tre "open day" nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per aver conferito al sig. Mario Tamburello, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

MARIO TAMBURELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022-2023 e 2023-2024 per aver organizzato e realizzato un "open day" nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per avere organizzato e realizzato almeno tre "open day" nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per avere svolto, nelle

stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

SOCCER ACADEMY P.R. 1964, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Mario Garbo e Mario Tamburello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi Mario GARBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, e dal Sig. Mario TAMBURELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Mario GARBO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario TAMBURELLO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SOCCER ACADEMY P.R. 1964;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Francesco PORLISI, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15, al sig. Porlisi Francesco pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PORLISI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Nuova Broccostella militante nel campionato Under 15, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luca Giannandrea e Francesco Porlisi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Francesco PORLISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PORLISI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo POLCINO, Matteo LOVISA, Vincenzo ESPOSITO e della società S.S. JUVE STABIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività dell'agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia e per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver consentito e comunque non impedito al sig. Matteo Lovisa di esercitare le funzioni tipiche del direttore sportivo nella trattativa finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

MATTEO LOVISA, all'epoca dei fatti soggetto che operava nell'interesse della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività dell'agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia. Il Sig. Lovisa risponde inoltre della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver esercitato le funzioni tipiche del direttore

sportivo nella trattativa finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

VINCENZO ESPOSITO, all'epoca dei fatti tesserato come segretario della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per aver depositato il contratto sottoscritto e concluso tra il calciatore Sig. Bachini Matteo e la soc. SS Juve Stabia (depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) con indicazione nello stesso della presenza del Sig. Andrea Bagnoli come agente sportivo seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia al suddetto agente;

SS JUVE STABIA per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Polcino Filippo, Lovisa Matteo ed Esposito Vincenzo così come descritti nei precedenti capi d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS JUVE STABIA, Matteo LOVISA e Vincenzo ESPOSITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Filippo POLCINO, dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig Matteo LOVISA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI, Dario CAIAZZO e della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FERRAIOLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 10.7.2023 al 28.9.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ;

MATTIA FRIONI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 28.9.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DARIO CAIAZZO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Tecchiena, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 25.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Polisportiva Tecchiena militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Claudio Ferraioli, Mattia Frioni e Dario Caiazzo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA e Dario CAIAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio FERRAIOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mattia FRIONI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Dario CAIAZZO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 253 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e della società ASD ALL SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

TIZIANA PAGLIARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. All Soccer, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa indicato nella sezione "dati società" dei fogli di censimento depositati presso il Comitato Regionale Lombardia e relativi alle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, il codice fiscale e numero di partita IVA n. 07503170966 non appartenenti alla società A.S.D. All Soccer e di titolarità della società A.S.D. Veduggio Calcio con cessazione in data 31.12.2021; il codice fiscale della citata società, infatti, è 94619670154, mentre il numero di partita IVA è 07161280966;

A.S.D. ALL SOCCER, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Tiziana Pagliaro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Tiziana PAGLIARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALL SOCCER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALL SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gennaro SARNATARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO SARNATARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli alle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro SARNATARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro SARNATARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e della società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO GRADASSI, all'epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, affidato e consentito al sig. Emiliano Branca lo svolgimento, in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., della funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, consentito, o comunque non impedito, che il sig. Emiliano Branca, tesserato per la società quale dirigente, procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente Francesco Rogai, Marco Demo, Federico Marruncheddu, Federico Pezzuto, Francesco Di Capua, presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l. previa assunzione da parte dei predetti e prima del tesseramento dell'onere del pagamento delle spese per vitto ed alloggio e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;

EMILIANO BRANCA, all'epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, dirigente con qualifica di collaboratore tesserato per la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere

lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, svolto in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l. la funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, procacciato o, comunque, favorito il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente Francesco Rogai, Marco Demo, Federico Marruncheddu, Federico Pezzuto, Francesco Di Capua, presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, facendo a tal fine sottoscrivere ai genitori dei predetti calciatori scritture private con cui si impegnavano a corrispondere, e che di fatto corrispondevano direttamente in mani dello stesso tramite assegni, bonifici bancari o contanti, le somme di denaro ivi indicate per spese di convitto (euro 7.000,00 da Francesco Rogai, euro 5.500,00 da Marco Demo, euro 3.600,00 da Federico Marruncheddu, euro 5.500,00 da Federico Pezzuto, euro 6.000,00 da Francesco Di Capua) oltre a somme di denaro per abbigliamento sportivo, tesseramento e trasferte (euro 2.000,00 da Francesco Rogai, euro 1.500,00 da Marco Demo, euro 1.500,00 da Federico Pezzuto, euro 2.000,00 da Francesco Di Capua);

US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati, ed in favore della quale hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione, i sigg.ri Piero Gradassi, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, ed Emiliano Branca, in qualità di dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e dal Sig. Rossano Signorini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per

il Sig. Piero GRADASSI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Emiliano BRANCA, e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Roma, 12 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: Circolare n. 2/2024 dell’Agenzia delle Entrate – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2024

Oggetto: Circolare n. 2/2024 dell’Agenzia delle Entrate – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF –

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha recato, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale, disposizioni finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – prevedendone la graduale riduzione.

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D. Lgs. n.216.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito-

L’art. 1 del Decreto dispone, con effetto limitato al periodo d’imposta 2024, l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda, riducendo da quattro a tre gli scaglioni stessi, nella seguente misura:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano il 50.000,00 euro.

Pertanto, il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000,00 euro a parità di aliquota del 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione; l’aliquota al 23 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione di reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro, è stata soppressa; il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto al precedente terzo e quarto scaglione riducendo, però, da 55.000,00 a 50.000,00 euro l’importo oltre il quale si applica l’aliquota del 43 per cento.

Questi, quindi, gli scaglioni e le aliquote per l’anno d’imposta 2024:

Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
fino a 28.000,00 euro	23%	23% sul reddito
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	35%	6.440,00 €+ 35% del reddito tra 28.000,00 e 50.000,00 €
oltre i 50.000,00 euro	43%	14.140,00 €+ 43% sul reddito che supera i 50.000,00 €

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto, sempre con efficacia limitata all’anno 2024, innalza da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione per i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente, escluse le pensioni, e per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera i 15.000,00 euro.

Per quanto riguarda i redditi assimilati che potranno beneficiare della maggiore detrazione, trattasi, tra l’altro, dei compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole, trasformazione di prodotti agricoli e della piccola pesca; le somme corrisposte a titolo di borse di

studio; le somme erogate in relazione agli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore di Società, Associazioni e altri enti.

Si riporta, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Reddito	Importo della detrazione
fino a 15.000,00 euro	1.955,00 euro (non inferiore a 690,00 € o a 1.380,00 € se a tempo indeterminato)
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	$1.910,00 + 1.190,00 \times [(28.000,00 - \text{reddito}) / (28.000,00 - 15.000,00)]$
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito}) / (50.000,00 - 28.000,00)]$
oltre 50.000,00	nessuna detrazione

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (*reddito di riferimento*), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'art. 3 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, una riduzione di un importo pari a 260,00 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, in relazione a:

-gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; **la disposizione non riguarda le spese sanitarie per la parte che eccede 129,00 €:**

-le erogazioni liberali in favore di Partiti Politici;

-i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (polizze stipulate nel caso di interventi super sisma-bonus con cessione del credito ad un'impresa di assicurazione.

La riduzione pari a 260,00 euro deve essere operata sull'importo della detrazione dall'imposta lorda per l'anno 2024, determinata ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis del TUIR, il quale prevede il limite di utilizzo della detrazione per i contribuenti con redditi più alti. La norma, infatti, dispone che la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda il limite di 120.000,00 euro mentre spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro. Per i redditi superiori a 240.000,00 euro la detrazione non spetta.

In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto art. 15, comma 3-bis del TUIR.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF

Con l'art. 1 del Decreto è stata adeguata la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF.

In particolare, il termine del 31 dicembre dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, entro il quale ciascuna Regione con propria legge può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024. Entro detto termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono pubblicare, nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia, la misura del tributo sulla base della nuova articolazione. Le Regioni e le Province Autonome possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF, sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023, vale a dire sui seguenti quattro scaglioni di reddito: a) fino a 15.000,00 euro; b) oltre 15.000,00 e fino 28.000,00 euro; c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; d) oltre 50.000,00 euro.

Nell'ipotesi che le Regioni e le Province Autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo 2024 l'addizionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Lo stesso termine del 15 aprile 2024 e le medesime condizioni valgono anche per le delibere comunali in merito alle addizionali comunali all'IRPEF.



REFERTO GARA ATTIVITÀ DI BASE PULCINI U10/U11 - ESORDIENTI U12/U13



Delegazione di _____

U11 Misti U10 (1° anno) U11 (2° anno) U13 Misti U12 (1° anno) U13 (2° anno)

AMICHEVOLE TORNEO DI DELEGAZIONE TORNEO DI SOCIETÀ GIRONE _____

MODALITÀ DI GIOCO 5c5 6c6 7c7 8c8 9c9 5c5 futsal

DIR. ARBITRO _____ n° TESS. _____ CLUB DI APPARTENENZA _____

DATA ____ / ____ / ____ LUOGO _____

ORA INIZIO _____ - ORA FINE _____

AUTOARBITRAGGIO

Obbligatorio per la categoria Pulcini u10/u11, come previsto dal CU n.1 FIGC SGS.

INCONTRO CLUB 1 _____

QUALIFICA DEL CLUB NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

NC: Club Non Classificato LV: Livello A: Dato Assente, non sono a conoscenza della qualifica del club

CLUB 2 _____

QUALIFICA DEL CLUB NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

NC: Club Non Classificato LV: Livello A: Dato Assente, non sono a conoscenza della qualifica del club

1- **PROPOSTE PRE GARA** SITUAZIONI DI GIOCO (Pulcini u10/u11: 3c3 e 4c4 + duello; Esordienti u12/u13: 4c4 E 5c5 + duello)

2- **MULTIPARTITE** n° TEMPI CON MULTIPARTITE _____ MODALITÀ DI GIOCO _____
Es. 4c4, 6c6

3- **4° TEMPO DI GIOCO**

A seconda degli spazi e/o del tempo a disposizione è possibile scegliere di abbinare alla gara almeno una delle 3 opzioni. I Club Giovanili 3°LV e 4°LV devono abbinarne 2 su 3.

RISULTATO CLUB 1

1° TEMPO	2° TEMPO	3° TEMPO	4° TEMPO	TOTALE

CLUB 2

--	--	--	--	--

Si considera 1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato e 0 punti per ogni tempo perso, come previsto dal CU n.1 FIGC SGS.

CLUB 1

A cura del Dirigente Accompagnatore del CLUB 2

CLUB 2

A cura del Dirigente Accompagnatore del CLUB 1

TIME OUT

GIOVANI CALCIATRICI

 n° ____

 n° ____

COMPORAMENTO CALCIATORI

1 2 3 4

1 2 3 4

COMPORAMENTO TECNICI/DIRIGENTI

1 2 3 4

1 2 3 4

COMPORAMENTO PUBBLICO

1 2 3 4

1 2 3 4

1-non sufficiente 2-sufficiente 3-buono 4-ottimo

1-non sufficiente 2-sufficiente 3-buono 4-ottimo

TERZO TEMPO FAIR PLAY

Nel "Terzo Tempo Fair Play" famiglie e Società mettono a disposizione dei giovani calciatori e calciatrici una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.

NOTE, GREEN CARD, INFORTUNI E DECISIONI DISCIPLINARI

Utilizzare lo spazio note per riportare elementi rilevanti sull'attività conclusa.

Indicare nel suddetto spazio note anche un'eventuale "Green Card", il cartellino verde assegnabile ai calciatori che si sono resi protagonisti di particolari gesti di Good Play o di Fair Play nei confronti di avversari, compagni, pubblico, arbitro o dirigente arbitro. L'assegnazione della Green Card, sottoscritta da parte dei tecnici delle due squadre, sarà presa in carico dalla Delegazione territorialmente competente per opportuna divulgazione.

Riportare altresì eventuali provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e tecnici (riportando cognome, nome, società di appartenenza, minuto/tempo e motivazione) o a carico dei calciatori ammoniti o espulsi (riportando cognome, nome, n° maglia, società, minuto/tempo, motivazione).

FIRMA TECNICO CLUB 1

SOLO in caso di Green Card

FIRMA TECNICO CLUB 2

SOLO in caso di Green Card



Inquadra il QR Code Modello di competizione categoria Esordienti U12/U13



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 4c4 categoria Esordienti U12/U13



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 5c5 categoria Esordienti U12/U13



Inquadra il QR Code Modello di competizione categoria Pulcini U10/U11



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 3c3 categoria Pulcini U10/U11



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 4c4 categoria Pulcini U10/U11

I sottoscritti Accompagnatori Ufficiali dichiarano di aver preso visione del presente referto arbitrale redatto in ogni sua parte

DIRIGENTE CLUB 1

DIRIGENTE CLUB 2

DIRIGENTE ARBITRO

Il presente referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadra ed all'eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE alla Delegazione competente entro e NON oltre la disputa della gara successiva. Inoltre, qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara, saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.



REFERTO GARA ATTIVITÀ DI BASE PICCOLI AMICI U6/U7 - PRIMI CALCI U8/U9



Delegazione di _____

PICCOLI AMICI U6/U7 PRIMI CALCI U8/U9

AMICHEVOLE TORNEO DI DELEGAZIONE TORNEO DI SOCIETÀ GIRONE _____

MODALITÀ DI GIOCO 2c2 3c3 4c4 5c5 SQUADRE MISTE

DURATA FASI DI GIOCO (min) 10' 12' 15' 20' ALTRO _____

NUMERO DI FASI PROPOSTE (n°) 4 5 6 7 ALTRO _____

NUMERO PARTITE PER OGNI SQUADRA (n°) 1 2 3 4 ALTRO _____

NUMERO GIOCHI PER OGNI SQUADRA (n°) 1 2 3 4 ALTRO _____

GIOCO n° 1 _____ GIOCO n° 2 _____

GIOCO n° 3 _____ GIOCO n° 4 _____

DIR. ARBITRO _____ n° TESS. _____ CLUB DI APPARTENENZA _____

DATA ____ / ____ / _____ LUOGO _____

ORA INIZIO _____ - ORA FINE _____

AUTOARBITRAGGIO
Obbligatorio per la categoria Primi Calci u8/u9,
come previsto dal CU n.5 FIGC SGS.

Solo per la categoria Primi Calci u8/u9

1- **PROPOSTE PRE GARA** SITUAZIONI DI GIOCO (Primi Calci: 2c2 E 3c3 + duello)

2- **MULTIPARTITE**

NC: Club Non Classificato LV: Livello A: Data Assente, non sono a conoscenza della qualifica del club
In caso di un numero superiore di Società partecipanti alla manifestazione Primi Calci aggiungere un secondo referto gara.

CLUB PARTECIPANTI E RELATIVA QUALIFICA

CLUB 1 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 3 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 5 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 2 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 4 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 6 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

TERZO TEMPO FAIR PLAY

Nel "Terzo Tempo Fair Play" famiglie e Società mettono a disposizione dei giovani calciatori e calciatrici una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.

NOTE, INFORTUNI E DECISIONI DISCIPLINARI

Utilizzare lo spazio note per riportare elementi rilevanti sull'attività conclusa. Riportare altresì eventuali provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e tecnici (riportando cognome, nome, società di appartenenza, minuto/tempo e motivazione).



Inquadra il QR Code Modello di Allenamento
categoria Piccoli Amici U6/U7



Inquadra il QR Code Eserciziario
categorie Attività di Base



Inquadra il QR Code Modello di competizione
categoria Primi Calci U8/U9



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 2c2
categoria Primi Calci U8/U9



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 3c3
categoria Primi Calci U8/U9

I sottoscritti Accompagnatori Ufficiali dichiarano di aver preso visione del presente referto arbitrale redatto in ogni sua parte

DIRIGENTE CLUB 1

DIRIGENTE CLUB 2

DIRIGENTE CLUB 3

DIRIGENTE CLUB 4

DIRIGENTE CLUB 5

DIRIGENTE CLUB 6

DIRIGENTE ARBITRO

Il presente referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadra ed all'eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE alla Delegazione competente entro e NON oltre la disputa della gara successiva. Inoltre, qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara, saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.



CAMPIONATO PROVINCIALI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

INDICAZIONE DESIDERATA PER LA REDAZIONE DEI CALENDARI

CATEGORIA _____

CAMPO DI GIOCO _____

GIORNO E ORARIO DI GIOCO _____

RICHIESTE PARTICOLARI PER LA CREAZIONE DEL CALENDARIO

Timbro della Società

Firma del Presidente



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024 COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 08/02/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine)** la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

LAZIO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15		
BERARDI MARIA SOLE	02/02/2007	ASD US CURES CALCIO A 5
Pulcini Misti (2013/2014)		
SAURINI AURORA	30/08/2012	ASD CITTÀ DI ANAGNI CALCIO
Pulcini 1° Anno (2014)		
MEZZASOMA ANNA	28/11/2013	APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

LIGURIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2010)		
BONALI AGNESE	05/10/2008	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
RAMPAZZO MYA	16/06/2008	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
TAIPI ELEONORA	03/03/2008	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
Esordienti Misti (2011/2012)		
BALDINO MANILA	12/05/2009	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
BIONDO JOAQUIM NICOLE	07/01/2009	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
BONADIES GINEVRA	14/12/2009	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
VILLA MATILDE	23/03/2010	POL ARCI F. MERLINO E 8 MARZO
Esordienti 1° Anno (2012)		
BELLIA BEATRICE	22/01/2011	UC SAMPDORIA SPA
CADINU ELENA	04/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
CALABRÒ FRANCESCA	06/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
DI FRANCO MELISSA	22/04/2011	UC SAMPDORIA SPA
EPIFANIO BENEDETTA	04/02/2011	UC SAMPDORIA SPA
FARINA SEYNABOU	04/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
FIORENTINO ALICE	21/01/2011	UC SAMPDORIA SPA
GHIONE LARA	05/12/2011	UC SAMPDORIA SPA
GHIO CLOE	23/05/2011	UC SAMPDORIA SPA
IANOS GIADA	20/02/2011	UC SAMPDORIA SPA
IURATO REBECCA	19/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
MARTINO GAIA	16/01/2011	UC SAMPDORIA SPA
MAZZITELLI CHIARA	17/07/2011	UC SAMPDORIA SPA

MUZZIO	MIRIAM	22/08/2010	ASD ALPHA SPORT SAN GREGORIO
PISTONE	ANNA	22/04/2010	ASD ALPHA SPORT SAN GREGORIO

Esordienti 2° Anno (2011)

BAUSSO	CLARISSA	15/12/2010	ASD JONIA CALCIO FC
BORZI	AGNESE	15/05/2010	ASD JONIA CALCIO FC
LO PRESTI	SOPHIA	21/06/2010	ASD JONIA CALCIO FC
SAPIENZA	BEATRICE	14/03/2010	ASD JONIA CALCIO FC

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Esordienti 1° Anno (2012)

ALTOBELLI	LUNA	28/02/2011	GS SAN MINIATO ASD
BENSI	CATERINA	17/11/2011	GS SAN MINIATO ASD
MACCABE	NIAMH	30/11/2011	GS SAN MINIATO ASD
FALSETTI	ANNA	29/08/2011	GS SAN MINIATO ASD
NICCOLAI	SOFIA	13/01/2011	GS SAN MINIATO ASD
PACCHIONI	ANASTASIA	19/08/2011	GS SAN MINIATO ASD
SACCHI	ALESSANDRA	16/09/2011	GS SAN MINIATO ASD

Esordienti 2° Anno (2011)

CUTINI	ESTER	02/06/2010	SSD GALCIANESE
CUTINI	MARTA	02/06/2010	SSD GALCIANESE
D'AGOSTINO	SARA	27/02/2010	SSD GALCIANESE

TRENTO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Esordienti Misti (2011/2012)

FACCHINELLI	SARA	05/01/2010	ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE
-------------	------	------------	-----------------------------

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Esordienti Misti (2011/2012)

BUGANZA	SILVIA	09/12/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
CAVALIERO	MARIKA	11/03/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
GRILLO	ALESSIA	13/04/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
MALAFFO	LUCIA	14/01/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
RESTIVO	GIORGIA	07/04/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN

PUBBLICATO IN ROMA IL 08 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci